



**REGOLAMENTO DI CONCESSIONE
DEL MARCHIO DI QUALITA'
AMBIENTALE DELLA RETE DEI
PARCHI E DELLE AREE PROTETTE**

Rev 1 del
06/06/2014



**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO
COLLETTIVO DELLA
"RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE"**




REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE

Rev 1 del 06/06/2014

Pagina 2 di 9

Sommario

Premessa.....	3
Art.1 - Finalità del Marchio.....	4
Art.2 - Titolarità e caratteristiche del Marchio.....	4
Art.3 - Definizioni.....	5
Art.4 - Soggetti che possono richiedere la concessione del Marchio.....	5
Art.5 - Prodotti e servizi per i quali è possibile richiedere la concessione per l'uso del Marchio.....	6
Art.6 - Requisiti richiesti e prescrizioni per i prodotti ed i servizi.....	6
Art.7 - Domanda di concessione rilascio del marchio della Rete dei Parchi.....	6
Art.8 - Verifiche di conformità e procedure di rilascio.....	7
Art.9 - Modalità d'uso del Marchio.....	8
Art.10 - Sanzioni.....	8
Art.11 - Tutela del Marchio.....	9
Art.12 – Controversie.....	9
Art.13 – Allegati.....	9


	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 1 del 06/06/2014 Pagina 3 di 9
--	---	--

PREMESSA

La “Rete dei Parchi”, costituita dal Parco Regionale di Porto Conte, dal Parco Nazionale dell’Asinara, dal Parco Nazionale di La Maddalena e dal Parco Regionale di Molentargius in una logica di attenzione alle tematiche ambientali e di valorizzazione del territorio, istituisce il Marchio Collettivo di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree protette, normato dal presente.

Il Marchio Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette è uno strumento utile per favorire la valorizzazione del territorio di competenza, tramite la realizzazione di attività compatibili con la tutela dei beni ambientali. L’istituzione e la regolamentazione del marchio della Rete ha lo scopo di identificare i soggetti e i prodotti/servizi che contribuiscono a mantenere e migliorare la qualità ambientale del territorio di riferimento con un atteggiamento positivo e l’applicazione di buone pratiche ambientali.

Il Marchio Collettivo di Qualità Ambientale conferisce al titolare un diritto unitario valevole in tutto il Territorio Italiano. Le norme di legge che lo disciplinano sono quelle applicate ai marchi nazionali. La scelta del Marchio di Qualità Ambientale non implica la rinuncia agli altri marchi in uso nell’impresa.

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 1 del 06/06/2014 Pagina 4 di 9
--	---	--

Art. 1 - FINALITÀ DEL MARCHIO

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la concessione del Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette, gli obblighi dei concessionari, i controlli e le relative sanzioni.

L'iniziativa di concessione del Marchio, in armonia con gli altri strumenti operativi e secondo le linee di azione per la promozione delle attività compatibili, è finalizzata a:


- migliorare la prestazione ambientale del territorio;
- dare un riconoscimento a quei produttori e/o prestatori di servizi la cui attività fornisce effetti positivi sull'ambiente specifico del territorio;
- distinguere e rendere visibile presso i consumatori e i fruitori il contributo reso dai beneficiari nel miglioramento ambientale del territorio;
- promuovere lo sviluppo sostenibile di alcuni settori economici del territorio;
- promuovere l'adozione di tecniche di produzione rispettose dell'ambiente;
- contribuire ad una migliore qualità della vita delle collettività locali e alla salvaguardia ambientale del territorio;
- diffondere e valorizzare l'immagine del territorio presso i consumatori e i cittadini.

Art. 2 - TITOLARITÀ E CARATTERISTICHE DEL MARCHIO

Ad ogni componente della Rete, con riferimento all'ambito territoriale di propria competenza, è data facoltà di concedere l'uso, sospendere o revocare la concessione in conformità alle indicazioni del presente Regolamento.

È altresì facoltà esclusiva della Rete dei Parchi e delle Aree Protette apportare modifiche al marchio o alle modalità del suo utilizzo.

Il "Marchio Collettivo" ha la funzione di garantire la conformità ai requisiti fissati dalla Rete dei Parchi e delle Aree Protette per quel che concerne gli orientamenti strategici, le risorse umane e strutturali e le modalità organizzative dei parchi coinvolti.

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 1 del 06/06/2014 Pagina 5 di 9
--	---	--

Art. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

1. Rete dei Parchi e delle Aree Protette: la Rete dei Parchi è costituita dal Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, Parco Nazionale dell'Asinara, il Parco Naturale Regionale di Porto Conte, il Parco Regionale di Molentargius.
2. "Marchio Collettivo", il Marchio collettivo istituito e disciplinato con il presente Regolamento;
3. "Requisiti", le prescrizioni contenute nella Carta di Qualità che determinano gli orientamenti strategici ed ogni requisito che le unità operative devono rispettare;
4. "Prodotti o Servizi del Parco": tutti i prodotti o servizi, sui quali, in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento, è possibile apporre il Marchio;
5. "Richiedente": operatore economico che richiede l'uso del Marchio secondo le modalità contenute nel presente Regolamento;
6. "Beneficiario": l'operatore economico che viene espressamente autorizzato all'uso del Marchio secondo le modalità contenute nel presente Regolamento;
7. "Verifica di controllo": controllo dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle Carte di Qualità
8. "Conformità": soddisfacimento di un requisito specificato nel presente regolamento e dalle Carte di Qualità;
9. "Non Conformità": non soddisfacimento di un requisito specificato nel presente regolamento;
10. "Azione correttiva": azione stabilita per risolvere una non conformità, nei tempi definiti.

Art. 4 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE DEL MARCHIO

L'uso del Marchio viene accordato dai singoli componenti della Rete, ciascuno per l'ambito territoriale di propria competenza, a seguito della sottoscrizione di apposito contratto di concessione e a seguito dell'accertamento di conformità ai contenuti del presente Regolamento e della Carta di Qualità, secondo le modalità e le procedure indicate negli articoli successivi.

Possono richiedere la concessione dell'uso del marchio tutte le imprese individuali o in forma societaria o cooperativa, consorzio, associazioni di imprese, enti pubblici, associazioni senza scopo di lucro che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere un'organizzazione che produce o svolge servizi nell'ambito territoriale previsto dalle Carte di Qualità;



REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE

Rev 1 del 06/06/2014

Pagina 6 di 9

2. essere un'organizzazione che è inclusa nelle categorie previste dall'art. 5 del presente regolamento.
3. rispettare la normativa cogente applicabile.

Il Marchio può essere dato in concessione a condizione che dai controlli eseguiti risulti che l'organizzazione:

- a. rispetti i requisiti previsti dal presente regolamento e dalle Carte di Qualità;
- b. garantiscano la regolare trasmissione dei dati di monitoraggio in base alle indicazioni della Rete dei Parchi e delle Aree Protette;
- c. introducano puntualmente nella gestione delle unità operative le azioni di miglioramento indicate dai valutatori e dagli esperti della Rete dei Parchi e delle Aree Protette;
- d. il marchio venga utilizzato nel rispetto del presente regolamento e conformemente alle Carte di Qualità.

Art. 5 - PRODOTTI E SERVIZI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LA CONCESSIONE PER L'USO DEL MARCHIO

Il Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette può essere concesso in uso a tutte le organizzazioni di:

- prodotti agroalimentari
- prodotti dell'artigianato
- prodotti cosmetici
- prodotti per la casa
- prodotti farmaceutici
- servizi turistici e di ricettività

in base a requisiti specificati nelle Carte di Qualità.

Art.6 - REQUISITI RICHIESTI E PRESCRIZIONI PER I PRODOTTI ED I SERVIZI

I prodotti e i servizi per i quali viene richiesto l'uso del Marchio devono soddisfare, oltre ai requisiti ed ai limiti stabiliti dalla legge, anche le prescrizioni previste dalle Carte di Qualità.

La Rete dei Parchi e delle Aree Protette ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle caratteristiche concorrenti all'ottenimento del Marchio, approva specifici documenti denominati "Carta di Qualità" per ogni categoria di prodotto/servizio individuata nell'art. 5 del presente regolamento.


Art. 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE RILASCIO DEL MARCHIO DELLA RETE DEI PARCHI

Il titolare dell'organizzazione richiedente il Marchio deve inoltrare la domanda all'Area Protetta competente per territorio. La domanda deve essere conforme al modello allegato al presente regolamento "*modulo per la richiesta di concessione del marchio*" Allegato 2.

La domanda, unitamente alla documentazione prevista, può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione/dichiarazioni:

- identificazione dell'unità produttiva o di erogazione del servizio del richiedente;
- indicazione dei prodotti/servizi ai quali si intende associare il Marchio;

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 1 del 06/06/2014 Pagina 7 di 9
--	---	--

- certificazioni aziendali già in essere o delle quali si è fatta richiesta;
- estremi di iscrizione negli albi e registri di competenza delle CCIAA (solo per le aziende);
- autocertificazione che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di attività;
- autocertificazione ove il soggetto richiedente dichiara di accettare le condizioni riportate nel regolamento e nelle carte di qualità di pertinenza;
- collaborazione nella raccolta e il monitoraggio dei dati necessari alla verifica degli adempimenti previsti dal regolamento uso del marchio e dalle Carte di Qualità di pertinenza;
- autorizzare l'Area Protetta, o un suo incaricato, ad effettuare tutte le verifiche ispettive per la certificazione dell'organizzazione;
- autorizzare il Comitato del Marchio all'invio di un valutatore terzo;
- indicazione dell'esatta ubicazione dell'unità operativa e degli altri eventuali insediamenti e locali in cui sono effettuate le attività;
- ogni altro documento che la Rete dei Parchi e delle Aree Protette riterrà opportuno richiedere;
- ogni altro documento che il richiedente riterrà opportuno allegare al fine di una più puntuale valutazione dell'istanza.

L'istruttoria per il rilascio del Marchio prevede la valutazione della conformità ai requisiti del presente regolamento e alle Carte di Qualità.

A tale proposito l'Area Protetta competente per territorio, una volta ricevuta la domanda di concessione:


- invia al richiedente un documento da compilare, che dimostri la coerenza tra i contenuti del disciplinare e la filiera di produzione dell'azienda (autocertificazione).

Art. 8 - VERIFICHE DI CONFORMITA' E PROCEDURE DI RILASCIO

Il controllo della conformità ai requisiti previsti nelle Carte di Qualità e nel presente regolamento vengono effettuate dall'Area Protetta, o da un suo incaricato, che fa un controllo documentale (requisiti di base) ed uno in azienda al fine di valutare la coerenza con i disciplinari. Scopo del controllo è quello di valutare il soddisfacimento da parte del richiedente, di tutti i requisiti necessari all'assegnazione del Marchio.

A seguito del controllo dovrà essere redatto un apposito verbale, in cui si devono riportare le evidenze oggettive rispetto ai requisiti richiesti per la concessione del Marchio, che verrà trasmesso al Comitato del Marchio.

Il Comitato del Marchio si riunisce periodicamente per deliberare il rilascio della Concessione del Marchio o il diniego. Tale valutazione avviene attraverso evidenze riscontrate durante la verifica in azienda e le possibili opposizioni presentate dall'azienda rispetto al verbale di controllo. Infatti, l'azienda ha facoltà di presentare, se lo ritiene opportuno, delle opposizioni motivate e documentate rispetto alle osservazioni o non conformità riscontrate dal valutatore. Tutta la suddetta documentazione viene verificata e valutata dal Comitato del Marchio che

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 1 del 06/06/2014 Pagina 8 di 9
--	---	--

delibererà nel merito. Il Comitato si riserva di richiedere ulteriore documentazione o un ulteriore controllo con l'invio di un valutatore terzo per la verifica.

Il Comitato del Marchio, su richiesta dell'azienda, ha la facoltà di sospendere l'iter di concessione del Marchio sulla base di un piano di adeguamento ai criteri di base presentato dall'azienda. In ogni caso rimane inteso che, trascorsi 4 mesi, l'azienda richiedente a cui è stato sospeso l'iter di concessione del Marchio dovrà sostenere una nuova Verifica di Controllo.

La Concessione del Marchio avviene ad opera del Comitato del Marchio valutati tutti i documenti relativi alla specifica pratica di concessione.

L'esito positivo della Valutazione, effettuata dal Comitato del Marchio, porta all'emissione di un attestato di conformità a favore del soggetto richiedente. L'attestato di conformità del prodotto/servizio alla Carta di Qualità e al Regolamento Uso del Marchio è una delle condizioni necessarie per l'utilizzo del Marchio di Qualità Ambientale.

La concessione del Marchio avviene a seguito della sottoscrizione della convenzione di concessione del marchio a valenza triennale con controlli periodici intermedi.

Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del concessionario, il subentrante perde il diritto all'uso del Marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

Art. 9 - MODALITÀ D'USO DEL MARCHIO

1. Il concessionario è responsabile dell'uso che fa del Marchio e risponde dei danni che possono derivare dall'uso non conforme alle prescrizioni del presente Regolamento.
2. Il Marchio può essere associato, nei limiti ed alle condizioni di cui al presente Regolamento, a tutte i prodotti e servizi che hanno superato positivamente le verifiche di conformità.
3. Le modalità di impiego del Marchio sul prodotto/servizio viene codificato nella convenzione di concessione del marchio sottoscritta dalle parti.
4. È vietato l'impiego del Marchio sui prodotti/servizi che non hanno superato i controlli di conformità dei requisiti previsti dalla Carta di Qualità e che non sono stati oggetto di verifica.
5. Il Marchio non può costituire Marchio principale e deve, perciò, essere associato al Marchio d'impresa.
6. La dimensione nella riproduzione grafica del Marchio non deve essere maggiore di quella del Marchio d'impresa ovvero della ditta o ragione sociale.
7. Il Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette può essere apposto solamente nell'etichette e nel materiale specifico del prodotto/servizio che ha superato i controlli di certificazione


Ai Concessionari del Marchio è fatto tassativo divieto di:

- a) modificare in tutto o in parte il marchio concesso sia nella parte letterale sia in quella figurativa, nonché utilizzo di tale marchio modificato o inesattamente riprodotto;
- b) apporre il Marchio in pubblicità che riguardino servizi o attività diversi da quelli a cui il Marchio compete;
- c) cedere o concedere in uso il Marchio a terzi.

Art. 10 SANZIONI

Le violazioni al presente Regolamento nonché delle prescrizioni contenute nei documenti allegati, possono essere:

Lievi: quando non pregiudicano l'immagine del Marchio

	REGOLAMENTO DI CONCESSIONE DEL MARCHIO DI QUALITÀ AMBIENTALE DELLA RETE DEI PARCHI E DELLE AREE PROTETTE	Rev 1 del 06/06/2014 Pagina 9 di 9
--	---	--

Gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine del Marchio

La valutazione del tipo di violazione o non conformità viene effettuata dal Comitato del Marchio. Il tipo di violazione e le relative azioni vengono comunicate al concessionario in forma scritta.

Il Comitato del Marchio, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle normative vigenti può adottare le seguenti misure:

Per gravi inadempimenti specificati al seguente punto c), il Parco procede alla immediata risoluzione di diritto della Concessione del Marchio. La revoca della concessione comporta, per l'ex concessionario, la perdita del diritto all'uso del marchio ed il conseguente obbligo al ritiro dalla circolazione, di tutto il materiale in cui il marchio del stesso compaia. Il concessionario è altresì estromesso dal circuito promozionale del Marchio.

- a) Utilizzo del Marchio per scopi contrari alla legge
- b) Utilizzo del Marchio per attività non conformi alle finalità delle Area Protette o per scopi che sono in conflitto con la preservazione dell'ambiente naturale
- c) Utilizzo del Marchio per contraddistinguere servizi o prodotti non previsti dalla Convenzione di Concessione

Art. 11 - TUTELA DEL MARCHIO

In caso di inadempimento a qualsiasi disposizione del presente Regolamento, ovvero a prescrizioni contenute in documenti cui il medesimo rinvia comporta. La decadenza o revoca della Concessione del Marchio avviene a seguito della Valutazione

In caso di risoluzione della "Concessione d'uso del Marchio", il concessionario perde il diritto all'uso del Marchio ed è tenuto all'immediato ritiro di tutto il materiale in cui compaia il Marchio stesso.

L'Ente Parco territorialmente competente valuterà, a proprio insindacabile giudizio, la sussistenza o meno dei requisiti minimi previsti, evidenziando eventuali non conformità, per le quali formulerà le opportune prescrizioni.

Nel caso di sussistenza dei requisiti minimi definiti, si procederà alla concessione dell'uso del Marchio, saranno richiamati gli obblighi reciprocamente assunti e le relative sanzioni pecuniarie.

In caso di revoca della concessione dell'uso del marchio, l'impresa potrà presentare una nuova domanda di concessione solo dopo che sia trascorso un anno dalla data di revoca della concessione.

Art. 12 - CONTROVERSIE

Gli abusi del Marchio da parte di terzi sono perseguiti a norma delle leggi vigenti in materia.

Art. 13 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente Regolamento di Concessione del Marchio di Qualità Ambientale della Rete dei Parchi e delle Aree Protette i seguenti documenti:

Logo (*Allegato 1*)

Modulo per la richiesta di concessione del marchio (*Allegato 2*)